

## COMUNICATO

Roma, 27 marzo 2020

### **Emergenza epidemiologica da COVID-19 Misure temporanee e avvertenze per mitigare l'impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF**

In considerazione dell'impatto dell'emergenza sanitaria in corso sull'operatività e sugli adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni alla UIF, si è ritenuto di adottare le misure temporanee e fornire le avvertenze di seguito indicate.

Viene concessa una dilazione di 30 giorni rispetto alle ordinarie scadenze per i seguenti adempimenti:

- invio dei dati aggregati previsti dall'art. 33 del d.lgs. 231/2007 e dal provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013<sup>1</sup>;
- trasmissione delle comunicazioni oggettive disciplinate dall'art. 47 del d.lgs. 231/2007 e dalle Istruzioni emanate dalla UIF con provvedimento del 28 marzo 2019;
- dichiarazioni delle operazioni in oro, ai sensi della legge 7/2000 e delle disposizioni attuative di cui alla Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014.

Ai procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni di obblighi normativi accertate dall'Unità e a quelli in cui la UIF è titolare di poteri istruttori si applicano la sospensione dei termini prevista dall'articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (dal 23 febbraio al 15 aprile 2020) e le modalità di svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta stabilite dall'articolo 108 del medesimo decreto.

La UIF ha adottato, per quanto di competenza, misure organizzative volte a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, anche con riguardo alle eventuali istanze avanzate da soggetti interessati a tutela dei propri diritti (ad es. per l'accesso a documenti, per lo svolgimento di audizioni in caso di violazioni in materia di oro).

Sotto altro profilo, considerato che le restrizioni conseguenti alle vigenti misure governative portano a un incremento delle attività a distanza, in particolare *on line*, si reputa essenziale che i soggetti obbligati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, valorizzino le procedure informatiche di cui dispongono al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da segnalare alla UIF come sospette.

---

<sup>1</sup> Provvedimento tuttora applicabile sulla base del [Comunicato](#) UIF del 4 luglio 2017.

## COMUNICATO DELL'UIF

# Antiriciclaggio con nuovi rinvii

Più tempo per inviare le segnalazioni di vigilanza e per opporsi ai provvedimenti sanzionatori. Lo prevede l'Unità di informazione finanziaria con un comunicato diffuso il 27 marzo scorso e con il quale sono state adottate misure temporanee e sono state fornite delle avvertenze, alla luce dell'impatto dell'emergenza sanitaria in corso sull'operatività e sugli adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni alla Uif.

In particolare, la Uif concede una dilazione di 30 giorni rispetto alle ordinarie scadenze per i seguenti adempimenti:

- l'invio dei dati aggregati previsti dall'art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e dal provvedimento della Uif del 23 dicembre 2013;
- la trasmissione delle comunicazioni oggettive di cui all'art. 47 del già citato decreto 231/07 e alle Istruzioni emanate dalla Uif con provvedimento del 28 marzo 2019;
- la dichiarazioni delle operazioni in oro, ai sensi della legge 17 gennaio 2000 n. 7 e delle disposizioni attuative di cui alla comunicazione della Uif del 1° agosto 2014.

Inoltre, il comunicato precisa che ai procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni di obblighi normativi accertate dalla Uif e a quelli in cui la Uif è titolare di poteri istruttori si applicano alcune disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto decreto Cura Italia) e, in particolare:

- la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del decreto Cura Italia, ovvero dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, e
- le modalità di svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta stabilite dall'art. 108 del medesimo.

La Uif garantisce, altresì, di aver adottato, per quanto di propria competenza, misure organizzative volte a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, anche con riguardo alle eventuali istanze avanzate da soggetti interessati a tutela dei propri diritti, quali ad esempio quelle per l'accesso a documenti e per lo svolgimento di audizioni in caso di violazioni in materia di oro.

Infine, la Uif avverte che in considerazione delle restrizioni conseguenti alle vigenti misure governative che comportano un incremento delle attività a distanza – in particolare online – si reputa essenziale che i soggetti obbligati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, valorizzino le procedure informatiche di cui dispongono, al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da segnalare alla Uif come sospette. Il provvedimento dell'Uif si aggiunge a quelli con i quali, nei giorni scorsi, Banca d'Italia prima e Consob poi, hanno concesso una serie di rinvii per la maggior parte degli adempimenti comunicativi periodici posti a capo di banche ed intermediari.

**Fabrizio Vedana**

© Riproduzione riservata

